

Spett.le Regione Abruzzo  
Dipartimento OO.PP., Governo del Territorio e Politiche Ambientali  
Servizio Valutazioni Ambientali  
Via Salaria Antica Est, 27  
67100 L'Aquila (AQ)  
E-mail: [sra@regione.abruzzo.it](mailto:sra@regione.abruzzo.it)  
PEC: [dpc002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@pec.regione.abruzzo.it)

**OGGETTO: Valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto "Richiesta di presa d'atto della non significatività, ai fini di impatto ambientale, della modifica proposta dalla Di Muzio Laterizi Srl su dispositivo AIA n. 36/111 del 28.02.08 aggiornato con provvedimento AIA n. DPC 025/169 del 05/09/2017"**

Il/La sottoscritto/a	Ettore Di Muzio				
in qualità di	Legale rappresentante				
dell'Ente / Società	Di Muzio Laterizi S.r.l.				
con sede legale in	Alanno (PE)				
Indirizzo	Via delle Nazioni Unite, n. 2				
C.A.P.	65020	Provincia	PE	Telefono	085.8542100
PEC	<a href="mailto:dimuziolaterizi@pec.it">dimuziolaterizi@pec.it</a>		E-mail	<a href="mailto:info@dimuziolaterizi.it">info@dimuziolaterizi.it</a>	

La Di Muzio Laterizi dispone di autorizzazione integrata ambientale come da provvedimento n. 36/111 del 28.01.08, per l'attività di cui al punto 3.5 all. I DLGS 59/05: "Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m<sup>3</sup> e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m<sup>3</sup>", rilasciata come *nuovo impianto*.

Di fatto il laterificio esisteva nello stesso sito di Alanno Stazione dal 1974, ma l'adesione all'AIA coglieva l'azienda in un delicato momento di investimenti e di ammodernamento delle strutture produttive, per cui dopo un periodo *transitorio* in cui l'azienda avrebbe lavorato con il nuovo forno già acquistato e installato e i vecchi essiccatoi, l'azienda sarebbe passata ad uno stato di *regime*, in cui al nuovo forno di sarebbe accoppiato il nuovo essiccatoio.

L'investimento avrebbe portato ad un incremento di oltre il 30% della attuale capacità produttiva nominale.

L'autorizzazione Integrata Ambientale n. 36/111 del 28.01.08 cristallizzava quindi come "transitorio" la configurazione di impianto esistente all'epoca, ovvero costituita da nuovo forno con vecchi essiccatoi, e come "regime" la configurazione di impianto costituita da nuovo forno e nuovo essiccatoio. Tale autorizzazione recava anche delle prescrizioni temporali sul passaggio dalla configurazione di transitorio alla configurazione di regime, che furono impugnate in sede Amministrativa.

Preliminarmente era stata istruita la verifica di assoggettabilità a VIA con l'assetto di progetto dello stato di "regime", ovvero nuovo forno + nuovo essiccatoio e massima capacità nominale dell'impianto totalmente ammodernato, assentita con Giudizio Favorevole n. 996 del 18.12.07 prot n. 200725574.

A seguito di mutate condizioni di mercato l'azienda si è trovata a non poter attuare il piano di investimenti preventivato nei termini iscritti nell'autorizzazione integrata, per cui ha proposto, in data 18.02.09, una modifica non sostanziale dell'AIA mirata all'allineamento dell'autorizzazione vigente alla configurazione attuale dell'impianto, che significava

comunque l'esercizio in *transitorio* con assetto nuovo forno + vecchi essiccatoi, e il non raggiungimento della capacità nominale di impianto associata allo stato di regime nuovo forno + nuovo essiccatoio autorizzata nell'AIA 36/111 come stato di *regime*.

In sede di Conferenza dei servizi del 02.10.2009, l'autorità procedente chiede di formulare istanza di variazione *sostanziale* – in difetto dei criteri di valutazione delle varianti in AIA che sarebbero stati formulati nella DGR 917/11 -. Nel frattempo infatti l'azienda ottiene dal TAR, con sentenza 507/2012, il superamento delle prescrizioni autorizzative sui termini temporali di ammodernamento dell'impianto e completamento dell'investimento, e la DGR 917/11 chiarisce che *"la modifica o la sostituzione di apparecchiature che non comporti aumento di potenzialità o modifica delle attività autorizzate costituisce modifica non sostanziale che non comporta aggiornamento dell'autorizzazione"*.

Il riesame dell'Autorizzazione Integrata in corso cristallizza la configurazione nuovo forno e vecchi essiccatoi come stato di regime dell'impianto. La Conferenza dei Servizi del 29.01.19 richiede la verifica preliminare presso l'Ufficio VIA, con presa d'atto della non sostanzialità della modifica, sempre legata all'esercizio dell'impianto con il mancato ammodernamento degli essiccatoi, che impedisce il raggiungimento della capacità produttiva nominale autorizzata e riduce il flusso di massa di inquinanti in atmosfera autorizzato per lo stato di regime nell'AIA 36/111.

Pertanto il sottoscritto Di Muzio Ettore nato il 20/06/1956 a Chieti, residente a Chieti in via Colonna n.359, in qualità di Legale rappresentante della Di Muzio Laterizi srl con sede in via S.Emidio n.192, Alanno (PE) con la presente

#### **CHIEDE**

all'Ufficio in indirizzo **presa d'atto della non significatività, in termini di impatto ambientale, della modifica non sostanziale proposta ai sensi della DGR 917/11, su Autorizzazione Integrata Ambientale n. 36/111 del 28.01.08, costituita dal non ammodernamento della sezione essiccatoi, con riduzione di circa il 30% della massima capacità nominale di impianto e riduzione del flusso emissivo totale.**

Lo stesso

#### **DICHIARA**

- che nella istanza non si ipotizzano variazioni di processo, nè di materie prime, nè ubicazione, ma si prende atto del mancato ammodernamento di una sezione di impianto che determina decremento della capacità produttiva nominale di impianto.
- che la matrice ambientale interessata dalla mancata sostituzione dei 17 camini con un unico camino di essiccazione a portata maggiore, è la qualità dell'aria e che il flusso di massa totale nella configurazione attuale di impianto è inferiore al flusso autorizzato nello stato di regime di cui alla AIA 36/111 DEL 28.01.18.

#### **inoltre DICHIARA CHE**

- Il progetto rientra nella tipologia elencata nell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, al punto 3, lettera *m* denominata "Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane, con capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con capacità di forno superiore a 4 metri cubi e con densità di colata per forno superiore a 300 kg al metro cubo" e, in quanto esistente dal 1974, non rientra nel campo di applicazione del D.M. 30/03/2015 (art. 1 allegato 1).

1. E' già stato esaminato dal CCR-VIA con Giudizio n. 996 del 18.12.07
2. E' già stato autorizzato con provvedimento AIA 36 del 28.01.08
3. Il progetto (e le opere connesse, se presenti) interessa i seguenti Enti ed Amministrazioni:

<b>Provincia/e</b>	Pescara
<b>Comune/i</b>	Alanno
<b>Ente gestore/i Aree Protette / SIC / ZPS / ZSC</b>	-
<b>Altre Regioni interessate</b>	-
<b>Altro</b>	-

4. Ai fini dell'esame da parte dell'Autorità Competente, trasmette la seguente documentazione:
- Scheda di sintesi e gli allegati ivi indicati
  - Versamento oneri istruttori <sup>1</sup>
  -

**CHIEDE INOLTRE**

che, per ragioni di segreto industriale o commerciale, ai sensi dell'art. 9, comma 4 del D.Lgs. 152/2006, non vengano rese pubbliche le parti della documentazione relative allo Studio di seguito indicate:

Titolo del documento	Motivazioni

Il richiedente  
**DI MUZIO LATERIZI s.r.l.**  
 Via delle Nazioni Unite, 2  
 65020 S. ANNO STAZIONE (PE)  
 C.F. e P.I. 01779930682

<sup>1</sup> I Ai sensi dell'art. 4 - comma 1) - L.R. 5/2016, gli oneri per l'attività istruttoria per tutti i provvedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA sono stabiliti in € 50,00.  
 Codice IBAN per il versamento: IT48V0538712917000000040300.  
 Causale del versamento: "DPC002 Oneri istruttori per V.A. – Ditta proponente – Progetto".